



COMUNE DI CAPRILEONE
Provincia di Messina

N. 18 Registro

del 28.06.2013

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento sui controlli interni.

L'anno **DUEMILATREDICI** il giorno **VENTOTTO** del mese di **GIUGNO** alle ore **19,00** e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di **INIZIO** disciplinata dal comma 1° dell'art.30 della L. R. 06/03/1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'art.58 della stessa L.R., in **sessione ordinaria** prevista dall'art.15 del Vigente regolamento del Consiglio Comunale, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome del Consigliere					
	Presente	Assente		Presente	Assente
LIONETTO CATERINA	X		LOMBARDO FACCIALE SEBASTIANO S	X	
GIACOBBE ALESSANDRO	X		PUGLISI GUERRA CHIARA	X	
MANCUSO CALOGERO	X		CAPUTO SALVATORE	X	
CORVISERI GIUSEPPE SALVATORE		X	RAFFITI ANTONINO	X	
BORRELLO FILIPPO	X		CONTI GIUSEPPE	X	
FIGLIO ANTONINIO	X		TRISCARI BARBERI GIUSEPPE	X	
CIMINATA SALVATORE AMEDEO	X		CARANNA CONO DANIELE	X	
VITALE MARIA TECLA CONCETTINA	X				
Assegnati: n. 15			In carica: n. 15		
			Presenti n. 14		
			Assenti: 01		

Assume la Presidenza la Sig.ra **Caterina Lionetto** nella sua qualità di **Presidente**.

Partecipa il Segretario del Comune **Dott.ssa Anna Maria Messina**.

Risulta presente il Sindaco **Bernardette Grasso** e il Vice Sindaco **Riccardo Mancari**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che sulla proposta di deliberazione in oggetto ha espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica: parere **FAVOREVOLE**;
- il responsabile del servizio Finanziario, per la regolarità contabile: parere **FAVOREVOLE**

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita lettura della proposta di deliberazione riguardante l'oggetto;

Riconosciutola meritevole di approvazione;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano su n° 14 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

Approvare, come approva, l'allegata proposta di deliberazione con oggetto: "Approvazione sui controlli interni", che è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE
F.to Caterina Lionetto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna Maria Messina

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Capri Leone Li 10.07.13

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna Maria Messina)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – On Line del Comune (www.comune.capri Leone.me.it) il giorno _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

L'ADDETTO

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal _____ al _____ e che nessuna osservazione e reclamo è pervenuta.

Capri Leone li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Maria Messina

IL RESPONSABILE
Antonio Raimondo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- Dopo trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

Capri Leone Li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Messina



COMUNE DI CAPRILEONE
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dal Segretario Comunale dott.ssa Anna Maria Messina.

OGGETTO: Approvazione regolamento sui controlli interni. D.L. 10.10.2012, n° 174 convertito in legge 07.12.2012, n° 213.

Visto il D.L. 10.10.2012, N. 174 convertito in legge 07.12.2012, n° 213 che detta nuove regole sui controlli interni rafforzando ed integrando il sistema dei controlli;

Visto l'articolo 3 della normativa sopra richiamata "Rafforzamento dei controlli in materia di Enti Locali" laddove impone che gli Enti disciplinano il controllo di cui agli artt. 147, 147 bis e 147 quinquies del D. Leg.vo n. 267/2000 mediante regolamento adottato dal Consiglio Comunale entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato D. L. n. 174/2012 (10 gennaio 2013) evidenziando che il mancato adempimento comporta l'avvio della procedura di cui all'art. 141 del T.U.E.L.;

Vista la bozza di regolamento predisposta dal Segretario Comunale il quale nella predisposizione ha tenuto conto principalmente della distinzione tra funzioni di indirizzo e funzioni di controllo, nonché della tipologia dei controlli in base alla densità demografica dell'Ente così come previsto al punto 3 del citato art. 3;

Visto l'art. 42 del D.Leg.vo n. 267/2000 così come recepito nella Regione Sicilia, in ordine alle competenze del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

PROPONE

- Di approvare, come approva l'allegato Regolamento sui Controlli Interni dell'Ente, composto da n° 20 articoli che è parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Di inviare copia della deliberazione, una volta adottata al Prefetto della Provincia di Messina, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e all'assessorato agli Enti Locali sezione Controllo dalla Regione Sicilia

Capri Leone lì 27.05.2013



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Messina

COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di Messina

PARERI

Ai sensi dell'articolo 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 recepito dalla L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 e attestazione della copertura finanziaria.

Presentata dal Segretario Comunale Dott.ssa Messina Anna Maria

UFFICIO Segreteria

Per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Li 27.05.2013

Il Responsabile del Servizio



[Handwritten signature]

UFFICIO DI RAGIONERIA


Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 si attesta la copertura finanziaria al capitolo _____

Li 27.05.2013

Il Responsabile di Ragioneria
E del servizio finanziario

[Handwritten signature]



COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di MESSINA

REGOLAMENTO
SUI
CONTROLLI INTERNI

Approvato con deliberazione di consiglio comunale
n° ____ del _____

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina organizzazione, strumenti e modalità di svolgimento dei controlli interni in attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 174/2012.

Articolo 2 – Sistema dei controlli interni

1. Data la dimensione demografica del comune di Capri Leone di circa ____ abitanti, il sistema dei controlli interni si compone di: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo degli equilibri finanziari.
2. Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

Articolo 3 – Finalità dei controlli

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire le legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.

TITOLO II – CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 4 – Controllo preventivo e successivo

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo.
2. Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell'atto che vanno dall'iniziativa all'integrativa dell'efficacia che si conclude, di norma, con la pubblicazione.
3. Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell'integrazione dell'efficacia, di norma, la pubblicazione.

Articolo 5 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari, il responsabile del servizio competente per materia, avuto riguardo all'iniziativa o all'oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa con il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del TUEL.(2)
2. Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato.(3)
3. Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo delle deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.
4. Per ogni altro amministrativo, il responsabile del servizio precedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.

2. il paragrafo del principio contabile numero 2 per gli enti locali deliberato il 18 novembre 2008 dall'osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'interno recita: "i dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi, negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale, sono direttamente responsabili, in via esclusiva, della correttezza amministrativa, dell'efficienza, dei risultati della gestione e del raggiungimento degli obiettivi formulati negli strumenti di programmazione di cui al sistema di bilancio".

3. Previsione dell'articolo 49 del TUEL nella nuova formulazione del D.L 174/2012: "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, i pareri sono inseriti nella deliberazione".

Articolo 6 – Controllo preventivo di regolarità contabile

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile con il relativo parere previsto dall'art. 49 del TUEL.
2. Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve sempre essere richiesto il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile (4).
3. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.
4. nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL(5), il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.
5. il visto attestante la copertura finanziaria è allegato, quale parte integrante e sostanziale, al provvedimento cui si riferisce.

Articolo 7 – Sostituzioni

1. Nel caso in cui il responsabile del servizio sia assente, il parere di regolarità tecnica, o di regolarità contabile, è rilasciato da colui è designato a sostituirlo.
2. Qualora l'ente sia privo di responsabili di servizio il parere di regolarità tecnica, o di regolarità contabile, è espresso dal segretario comunale.
3. Nel caso in cui il responsabile del servizio finanziario sia assente il visto attestante la copertura finanziaria è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo.

Articolo 8 – Responsabilità

1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
2. Ove la giunta o il consiglio comunale non intendono conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione (6).

Articolo 9 – Controllo di gestione

1. Il segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.
2. Il segretario comunale, assistito dal Responsabile dell'Area Amministrativa ed Istituzionale dell'Ente, verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, degli atti di accertamento delle entrate, degli atti di liquidazione della spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare.

4. Previsione dell'articolo 49 del TUEL rinnovato dal DL 174/2012. il paragrafo 65 del Principio Contabile Numero 2 deliberato il 18 novembre 2008 dall'osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'interno già prevedeva che "qualsiasi provvedimento che comportasse, nell'anno in corso ed in quelli successivi, impegno di spesa o altri finanziari, fosse sottoposto al parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario".

5. Articolo 151 comma 4 TUEL: "I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria". Articolo 183 comma 9: "Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno. A tali atti, da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'articolo 151, comma 4".

6. Si veda il paragrafo 73 del Principio Contabile Numero 2 per gli enti locali deliberato il 18 novembre 2008 dall'osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'interno: "il parere di regolarità contabile è obbligatorio e può essere favorevole o non favorevole; in questo ultimo caso deve essere indicabile anche una idonea motivazione. Se la Giunta o il Consiglio deliberano pur in presenza di un parere di regolarità contabile con esito negativo. Devono indicare nella deliberazione i motivi della scelta della quale assumono tutta la responsabilità".



3. Il segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza almeno trimestrale, il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.
4. Il segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio esprime un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente.
5. Nel caso il segretario comunale esprime un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la decisione (7).
6. Entro dieci giorni della chiusura della verifica, il segretario trasmette la relazione al Sindaco, ai responsabili di servizio, all'organo di revisione, al O.I.V. affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance, ed alla giunta comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenderà atto.
7. Qualora il segretario comunale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.

TITOLO III – Controllo di gestione

Articolo 10 – Definizione

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa dell'ente, verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi (8)

Articolo 11 – Ambito di applicazione e responsabilità operative

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale.
2. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi, o centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi (9)
3. Il controllo di gestione è esercitato dall'O.I.V. secondo quanto già regolamentato con il regolamento approvato con delibera di Giunta dell'Unione n° 06 del 13.04.2011.
4. Il referto sulla verifica del Controllo di Gestione viene trasmesso al Segretario Comunale il quale entro 10 gg lo trasmette ai responsabili di servizio ed alla Giunta Comunale che con propria deliberazione nella prima seduta utile, ne prende atto.
5. Al termine dell'esercizio, il segretario comunale trasmette il referto conclusivo alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti (10).

TITOLO V – Controllo sugli equilibri finanziari

Articolo 15 – Direzione e coordinamento

1. Il responsabile del servizio finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari.
2. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal responsabile del servizio finanziario (11). Con cadenza almeno trimestrale, il responsabile del servizio finanziario formalizza l'attività di controllo attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri.

7. Principio desunto dal comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 numero 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CXE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CCE

8. Così l'articolo 196 comma 2 del TUEL

9. Principi enucleati dall'articolo 197 del TUEL

10. Lo prevede l'articolo 198/bis del TUEL

11. il paragrafo 67 del Principio Contabile Numero 2 deliberato il 18 novembre 2008 dall'Osservatorio per la Finanza e, Contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'interno prevede: "il responsabile del servizio finanziario ha l'obbligo di monitorare, con assiduità, gli equilibri finanziari al bilancio".

3. Nell'esercizio del controllo sugli equilibri finanziari il responsabile del servizio finanziario rispetta i principi contabili approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'Interno (12).
4. Partecipano all'attività di controllo l'organo di revisione, il Segretario Comunale, la Giunta e, qualora richiesti dal responsabile del servizio finanziario, i responsabili di servizio.

Articolo 16 – Ambito di applicazione

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione (13)
2. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte il TUEL . In particolare, è volto monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:
 - a) equilibrio tra entrate e spese complessive;
 - b) equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
 - c) equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
 - d) equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
 - e) equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;ù
 - f) equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
 - g) equilibri obiettivo del patto di stabilità interno.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta la valutazione degli effetti per il bilancio dell'ente in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni (14)

Articolo 17 – Fasi del controllo

1. In occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall'organo di revisione con scadenza almeno trimestrale, ai sensi dell'articolo 223 del TUEL, il responsabile del servizio finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari.
2. Il responsabile del servizio finanziario descrive le attività svolte attesta il permanere degli equilibri finanziari in un breve verbale. Il verbale è asseverato dall'organo di revisione.
3. Il Segretario Comunale accerta che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto e formalizzato attraverso il verbale con la periodicità minima prevista dal comma 1.
4. Entro dieci giorni dalla chiusura della verifica, il verbale asseverato dall'organo di revisione ed il resoconto della verifica di cassa, sono trasmessi ai responsabili di servizio ed alla giunta comunale affinché con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenda atto.

Articolo 18 – Esito negativo

Qualora la gestione di competenze o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivo del patto di stabilità, il responsabile del servizio finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie normate dall'articolo 153 comma 6 del TUEL (15)

12. Stratta dei postulati e dei principi contabili 1,2 e 3 approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità Enti Locali istituito presso il Ministero dell'interno il 12 marzo ed il 18 novembre 2008.

13. Previsione del comma 2 dell'art. 147- quinquies, comma 3, del TUEL previsto dal D.L. 174/2012.

14. Disposizione del nuovo articolo 147 – quinquies, comma 3, del TUEL previsto dal D.L. 174/2012.

15. Articolo 153 comma 6, del TUEL: "Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni – non compensabili da maggiori entrate o minori spese – tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, in ogni

caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio, provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della Giunta".


TITOLO VI – Norme Finali

Articolo 19 -

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del Decreto Legge 174/2012, a cura del segretario comunale copia del presente, divenuto efficace, sarà inviata alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti (16).

Articolo 20 – Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
2. l'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.
3. ai fini dell'accessibilità totale di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 150/2009, il presente viene pubblicato sul sito web del comune dove vi resterà sino a quanto non sarà revocato o modificato.



16. Di fatto lo impone il comma 2 dell'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012: "gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d) sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dell'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti"